

Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2024, n. 29-8178

Legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 2, lettera d). DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023. Disposizioni sulle modalità di riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali con riferimento all'anno 2023. Risorse regionale ...



Seduta N° 430

Adunanza 12 FEBBRAIO 2024

Il giorno 12 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO

DGR 29-8178/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 2, lettera d). DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023. Disposizioni sulle modalità di riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali con riferimento all'anno 2023. Risorse regionale pari ad euro 900.000,00.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", prevede ai fini della stessa legge la suddivisione del territorio regionale all'articolo 11 in Comprensori Alpini per il territorio delle Alpi e all'articolo 14 in Ambiti territoriali di Caccia per il territorio agro-silvo-pastorale;

la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 e ss.mm. prevede all'articolo 4 che *"le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai Comprensori alpini (CA), in forza delle disposizioni della presente normativa"*;

l'articolo 30 della suddetta legge regionale, al comma 2, lettera d), tra le spese spese derivanti dall'attuazione della medesima legge, quelle "per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA";

con la DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, sono stati determinati criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia

programmata ed, in particolare, all'articolo 8, comma 1, lettera a) e b) del suo allegato, prevede tra le entrate degli ATC e dei C.A. *“quote di partecipazione economica dei cacciatori ammessi, previste dall'articolo 12, comma 4 della l.r. 19 giugno 2018 n. 5” e “i contributi della Regione per il perseguimento dei fini regionali”*.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata e ripartito in diciassette ATC e ventuno CA, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 11, comma 4, della legge 157/1992, e che la distinzione tra CA e ATC, quali organismi preposti alla gestione faunistico-venatoria, deriva dalla definizione normativa di “zona faunistica delle Alpi” e “zona faunistica di pianura”, ciascuna connotata da peculiari caratteristiche ambientali, faunistiche, antropiche e conseguentemente caratterizzata da differenti forme di caccia esercitata in forma prevalente;

le differenze oggettivamente rilevabili tra gli ATC ed i CA, che possono incidere sull'entità delle entrate e delle uscite proprie di ciascun organismo, sono:

- le specie faunistico venabili ed il loro “valore” desunto dalla quota economica versata dai cacciatori per poterle prelevare;
- il numero di cacciatori e la loro partecipazione economica all'ATC o al CA;
- le spese medie di funzionamento di ATC e CA;
- il danno economico arrecato dalla fauna venabile alle attività antropiche ed il costo delle attività che gli ATC e CA devono intraprendere per limitare il fenomeno;

dall'analisi di tali differenze deriva quanto segue:

- il prelievo delle specie presenti nella “zona faunistica venatoria delle Alpi” a differenza di quelle presenti nella “zona faunistico – venatoria di pianura” richiede il versamento di quote aggiuntive per il capo e per il trofeo, da parte del cacciatore che intende esercitarne il prelievo, come previsto dalla DGR n. 21-2512 del 3 agosto 2011, come da ultimo modificata con DGR 28-7254 del 17/03/2014;
- i danni arrecati dalle specie presenti in zona Alpi sono inferiori a quelli provocati dalle specie della zona pianura: ciò è dovuto sia alle caratteristiche etologiche che distinguono le specie, sia alla presenza di colture di maggior pregio nella zona di pianura, quali per esempio, la viticoltura, la coricoltura, la orticoltura.

Premesso, inoltre, che:

il 6 gennaio 2022 è stata verificata l'esistenza di un focolaio di Peste Suina Africana (PSA) che ha coinvolto la Provincia di Alessandria e alcuni Comuni della Provincia di Asti e Cuneo;

il decreto legge 9/2022, convertito nella legge 29/2022, detta le misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione del 19 dicembre 2023 all'allegato I elenca le zone soggette a restrizione II in Regione Piemonte, per la provincia di Alessandria, la provincia di Asti, e la provincia di Cuneo;

il Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con DPCM 24 febbraio 2023, con ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 ha previsto limitazioni all'attività venatorie nelle zone infette, nelle zone soggette a restrizione Parte II e parte III individuate dal suddetto regolamento di esecuzione (UE);

il “Piano straordinario di catture e abbattimento e smaltimento e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da peste suina africana”, firmato

dal suddetto Commissario straordinario alla Peste suina africana, in data 7 settembre 2023, prevede, tra l'altro, le attività che ATC e CA devono porre in atto in attuazione del piano stesso.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- a seguito delle limitazione all'attività venatoria negli ATC e CA in cui ricadono le zone soggette a restrizione di cui al suddetto Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894, nel corso del 2023 la diminuzione delle ammissioni allo svolgimento dell'attività venatoria è risultato maggiore in rapporto agli enti il cui territorio non ricade in dette zone comportando una proporzionale riduzione delle entrate;

- risulta opportuno ripartire € 900.000,00 tra gli ATC e CA per il perseguimento dei fini istituzionali per l'anno 2023, ai sensi della legge regionale 5/2018 e nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, così come segue:

- € 827.000,00 (pari al 92% dell'importo complessivo) da suddividere nel seguente modo:
-€ 504.469,98 (pari al 61% di € 827.000,00) tra 21 ATC, ai quali verrà pertanto assegnato un contributo unitario pari ad € 24.022,38;
-€ 322.529,95 (pari al 39% di € 827.000,00) tra i 7 CA, ai quali verrà pertanto assegnato un contributo unitario pari ad € 18.972,35;

-€ 73.000,00 (pari al 8% dell'importo complessivo) da suddividere tra gli ATC e CA in modo proporzionale alla superficie ricadente in zona di restrizione II, definita dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione del 19 dicembre 2023, tra gli enti il cui territorio o parte dello stesso ricada in detta zona.

Vista la DGR n. 12 -5546 del 29.8.2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 900.000,00 trova copertura finanziaria sull'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 con l'impegno n. 310/2024 di € 900.000,00 sul capitolo di spesa 183450/2024, di cui alla D.D. n. 741/A1700A/ 2022 del 21/09/2022.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro € 900.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato,

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, ai sensi della legge regionale 5/2018 e nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata dalla DGR n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, di destinare € 900.000,00, quale contributo a favore degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e

Compensori alpini (CA) per il perseguimento dei fini istituzionale per l'anno 2023 con le seguenti modalità:

- € 827.000 (pari al 92% dell'importo complessivo) da suddividere nel seguente modo:
-€ 504.469,98 (pari al 61% di € € 827.000,00) tra 21 ATC, ai quali verrà pertanto assegnato un contributo unitario pari ad € 24.022,38;
-€ 322.529,95 (pari al 39% di € 827.000,00) tra i 7 CA, ai quali verrà pertanto assegnato un contributo unitario pari ad € 18.972,35;

-€ 73.000,00 (pari al 8% dell'importo complessivo) da suddividere tra gli ATC e CA in modo proporzionale alla superficie ricadente in zona di restrizione II, definita dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione del 19 dicembre 2023, tra gli enti il cui territorio o parte dello stesso ricada in detta zona;

-di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 900.000,00 trova copertura finanziaria sull'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 con l'impegno n. 310/2024 di € 900.000,00 sul capitolo di spesa 183450/2024, di cui alla D.D. n. 741/A1700A del 21/09/2022;

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 del dlgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.